



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì Sant'Antonio, li 29 NOV. 2013

Usc. ord. Maria
IMPIEGATA INCARICATA
Maria



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 156

Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Autorizzazione al sindaco a costituire in
giudizio arbitrale ricorso TAR5 - Catania promosso dalle
ditte "CA-TI" costruzioni

L'anno Duemila tredecim addì ventinove del mese

di novembre, alle ore tredecim segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

IL SINDACO

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Santo Orazio Curuso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori:

Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune

Dott.ssa Scandura Maria

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 160 R.G. del
9-11-2013

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 53 di cui alla L. 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 156 del 29 NOV. 2013



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 156 DEL 29 NOV. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 160 DEL 9-11-2013

SETTORE: Affari Generali

Ufficio Proponente:

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TARS - CATANIA PROMOSSO DALLA DITTA
"CA-TI. COSTRUZIONI"

L'ISTRUTTORE ADDETTO

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “CA.TI. Costruzioni”. notificato in data 21/10/2013 per l’annullamento, previa sospensione, della dell’ordinanza di ingiunzione n. 13 del 9/7/2013 nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali e di ogni ulteriore statuizione;

Vista la nota prot. 19729 del 14/11/2013 con la quale il Responsabile UTC comunica la necessità di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell’Ente;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale e che occorre nominare un legale esterno per la difesa del Comune che goda la fiducia dell' Amministrazione;

Visto il D.M. 140/2012;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Visto lo schema di parcella presentata dall’Avv. S. D’Agata, giusta convenzione intervenuta tra le parti, in deroga ai minimi tariffari;

Visto l’O.EE.LL.;

Visto l’art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “CA.TI. Costruzioni” notificato in data 22/10/2013 per l’annullamento della dell’ordinanza di ingiunzione n. 17 del 9/7/2013;

Nominare quale procuratore e difensore dell’Ente l’Avv. _____ con sede _____ che si è reso disponibile

giusto preventivo di spesa allegato alla presente;

Approvare l’allegata convenzione;

Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei successivi e necessari provvedimenti di impegno di spesa consequenziali alla presente deliberazione;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

URGE
STUDIO LEGALE
AVV. MARIO BADALA
Corso Umberto, 28 - ACIREALE
Tel. 095.7649731 - Fax 7649732
Via G. D'Annunzio, 125 - CATANIA

STUDIO LEGALE
Avv. FIERAMOSCA GIUSEPPE PIETRO
Via P. Vasta, 132 - 95024 ACIREALE (CT)
Tel. 095 7634037 - Fax 095 606200
E-mail: avv.fieramosca@alice.it

ORIGINACE
C.O.U. URGENZA
0606 il 24/10/13
[Signature]

384
1038
104
15.29

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA
37637
SEZ. DISTACCATA DI CATANIA

RICORSO

P E R : la CA.TI COSTRUZIONI di Sciacca Venero Alfio & Giuseppe snc in persona del legale rappr. p.t. signor Sciacca V^{ro} Alfio, (nato ad Aci Catena il 10.12.1958, CF SCC VRL 58T10 A027 M) con sede in Aci Catena via S. Giacomo n. 73, PI 02927400875, elettivamente domiciliata in Acireale nel Corso Umberto n. 28, presso lo studio dell'avv. Mario Badalà (BDLMRA44S06A028L) che la rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Pietro Fieramosca (FRMGPP73S14Z133T), per procura speciale a margine di quest'atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. di fax 095/606200 ed in alternativa all'indirizzo e-mail avv.mariobadala@pec.it o info@pec.studiolegalefieramosca.it

C O N T R O: Il Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la comunale per l'annullamento previa sospensione

della ordinanza di ingiunzione n. 13 del 9 luglio 2013, emessa dal comune di Aci Sant'Antonio, notificata a mezzo del servizio postale con atto recapitato il 12.7.2013, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 68.967,37 quale differenza tra l'importo degli oneri concessori (contributo oneri di urbanizzazione

determinato dall'ufficio urbanistica del Comune di Aci Sant'Antonio in sede di

Io sottoscritto Sciacca Venero Alfio n. q di legale rappr. pt. della CA.TI COSTRUZIONI di Sciacca Venero Alfio & Giuseppe snc nomino miei procuratori legali e difensori per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, compresa l'esecuzione ed eventuali opposizioni, transigere e conciliare, nonché riscuotere somme, nel giudizio contro il comune di Aci Sant'Antonio innanzi il Tar di Catania, sia congiuntamente che disgiuntamente, l'avv. Giuseppe Pietro Fieramosca e l'avv Mario Badalà cui conferisco ogni facoltà di legge, anche per transigere e rinunciare al giudizio e presso il cui studio in Acireale Corso Umberto 28 eleggo domicilio. Dichiaro di essere stato pienamente informato ex L. 675/96 e DLG. 196/2003 e di espressamente acconsentire al trattamento di tutti i miei dati nonché di quelli necessari alla mia tutela. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato che ho ricevuto

CATI COSTRUZIONI
di Sciacca Venero A. & Giuseppe s.n.
Via San Giacomo, 73 - ACICATENA (C
Partita IVA: 02927400875
Cod. Fisc.: SCC VRL 58T10 A027M

[Signature]
Vera la firma
[Signature]

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
di Aci Sant'Antonio in sede di
21 OTT 2013
Prot. N. 17998

revisione e quello determinato al momento del rilascio della concessione edilizia n. 2 del 10.1.2002 e successiva variante n. 28 del 30.8.2005 (pratica n. 3/2001) rilasciata all'odierna ricorrente, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e/o consequenziali e di ogni ulteriore statuizione

FATTO

A) in data 16.1.2001, il signor Sciacca Venero Alfio, nato ad Aci Catena il 10.12.1958, nella qualità di amm. unico della CA.TI. Costruzioni di Sciacca Venero Alfio & Giuseppe snc con sede in Aci Catena Via S. Giacomo n. 73 presentava al Comune di Aci Sant'Antonio domanda registrata al protocollo generale al n. 1042, per la concessione edilizia relativa alla costruzione di edificio produttivo a pluridestinazione artigianale, commerciale, direzionale da sorgere in c.da Pulica sul lotto n. 7 del P. di L. Colle del Gelsomino, in catasto al foglio 11 part. 513 della estensione catastale di mq 1064, ricadente in zona omogenea D/1*(edilizia artigianale e piccola industria)

B) acquisiti i previsti pareri ed esperite tutte le formalità, il comune di Aci Sant'Antonio in data 14 gennaio 2002 rilasciava all'istante concessione edilizia n. 2, prevedendo, in considerazione della prevalente attività artigianale della costruzione da realizzare, il versamento del contributo per oneri urbanizzazione ex artt 3-5 e 9 legge n. 10 del 1977, nella misura di lire 5.527.368 (oggi € 2.854,65) pari a lire/mq 13.958 (€ 7,21) a norma della determina del capo settore urbanistica n. 4 del 30.3.2001, interamente corrisposti dalla società ricorrente con versamento postale n. 72 del 21.11.2001.

C) con provvedimento del 24 luglio 2003 l'ufficio del Genio Civile di Catania, sulla base del progetto presentato, autorizzava l'inizio dei lavori di costruzione che venivano ultimati in data 3.10.2005 come da comunicazione prot. 21076 del 4.10.2005, con la realizzazione di un piano cantinato destinato a magazzino-deposito, piano terra a laboratorio artigianale, primo piano ad area espositiva - commerciale e secondo piano parte ad abitazione e parte a lastrico solare.

D) in data 3 giugno 2005 l'ing. Michele Lanza certificava il collaudo delle strutture relative alla costruzione dell'edificio realizzato dalla società ricorrente, con documentazione protocollata agli enti di pertinenza in data 6 giugno 2005

E) in data 30 agosto 2005, il comune di Aci Sant'Antonio rilasciava alla ricorrente la concessione edilizia n. 28/05 in variante, prevedendo in considerazione della prevalente attività artigianale solo il contributo per le opere di urbanizzazione con esclusione del costo di costruzione, (la variante non comportava alcuna modifica alla destinazione artigianale della costruzione)

F) in data 23.3.2006 l'odierna ricorrente presentava istanza prot. 6961 al comune resistente per ottenere l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso locale espositivo - commerciale a locale industriale per lo sviluppo di software e tecnologie connesse, della porzione di edificio posta al piano primo esistente nel lotto n. 7 del P. di L. Colle del Gelsomino in contrada Pulica, in riferimento al foglio 11 part. 513 sub 2.

G) con provvedimento del 4 dicembre 2007 il comune resistente, acquisiti i relativi pareri ed esplicate le necessarie incombenze, accoglieva la citata richiesta autorizzando i lavori per il cambio di destinazione d'uso, con la conseguenza che la totalità dell'edificio veniva destinato ad attività artigianale

H) infine, il comune resistente con provvedimenti del 11.2.2009 e 10.7.2012 autorizzava l'agibilità dell'edificio realizzato dalla ricorrente relativo all'insediamento produttivo a pluridestinazione artigianale-commerciale direzionale al piano primo sottostrada- piano terra- piano secondo nel lotto 7 del piano di lottizzazione Colle del Gelsomino.

Con il provvedimento impugnato (datato 9 luglio 2013) il Comune di Aci Sant'Antonio ha richiesto alla soc. ricorrente l'integrazione degli oneri connessori (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione), già quantificati e versati, in relazione ad una *concessione edilizia* precedentemente rilasciata (il 10.1.2002 e succ. variante del 30.8.2005), relativa ai lavori di costruzione dell'edificio in premessa specificato ultimati in data 3.10.2005 come da comunicazione prot. 21076 del 4.10.2005

La ricorrente deduce l'illegittimità degli atti indicati e dell'intero procedimento, dei quali chiede l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. = Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 7 Agosto 1990 n. 24 come recepita dalla Regione Sicilia agli art. 8 e 9 della Legge 30.4.1991 n. 10.

La norma richiamata impone che l'Amministrazione, prima di adottar alcun provvedimento amministrativo, deve dare comunicazione dell'avvio di

procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Tale obbligo si fonda sull'esigenza di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere il proprio punto di vista all'amministrazione, al fine di permettere a quest'ultima di meglio effettuare una ponderata comparazione degli interessi coinvolti e quindi per consentire in definitiva, una più efficace valutazione circa la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico. Ora, nel caso de quo, il comune resistente ha apertamente violato la detta normativa non provvedendo alla valida e regolare comunicazione dell'avvio del procedimento in favore dell'interessato con la conseguenza della nullità dell'intero procedimento amministrativo compreso l'atto impugnato.

= Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 10/1977 (art. 19 DPR 30/01), eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e omissione di avvisamento dei fatti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 l.r. 10 agosto 1985 n. 37, dell'art. 11 comma 5, della l.r. 27 dicembre 1978 n. 71, degli artt. 10 e 11 della disp. con. n. 1/79 art. 1 c.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della l.r. 10 agosto 1985 n. 37 e dei principi giuridici in materia di efficacia temporale ed irretroattività degli atti amministrativi;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L.r. 7 giugno 1994 n. 19, in materia di irretroattività della pretesa;

6 = Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l.r. 7 giugno 1994 n. 19

violazione del principio tempus regit actum;

7 = Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della l.r. 10 agosto 1985 n. 3

degli artt. 5 e seguenti della l. 28 gennaio 1977 n. 10;

Con i superiori motivi di impugnazione, che per la loro connessione opportuno illustrare congiuntamente, la ricorrente contesta la legittimità della retroattiva richiesta del pagamento del contributo sul costo di costruzione nonché della rideterminazione degli oneri concessori, operata dal Comune di Acì Sant'Antonio, in quanto contrastante con l'art. 10 della legge n.10/1985 (art. 19 DPR 380/01) nonché con i principi generali dell'ordinamento in materia di efficacia nel tempo degli atti amministrativi.

A proposito si evidenzia che la concessione edilizia n.2/2002 e la successiva variante n. 28/05 sono state rilasciate dal comune di Acì Sant'Antonio a favore della soc. ricorrente per la realizzazione di un edificio a destinazione pluridestinazione artigianale, commerciale e direzionale con prevalente attività artigianale consistente in un piano cantinato destinato a magazzino-deposito, piano terra a laboratorio artigianale, primo piano ad area espositiva commerciale e secondo piano, parte ad abitazione e parte a lastrico solare. I lavori di costruzione sono stati eseguiti ed ultimati in data 3.10.2005 con comunicazione prot. 21076 del 4.10.2005, senza alcuna modificazione della destinazione rispetto al progetto originario e successiva variante concessione edilizia. Anzi, come già riferito, il comune resistente in data 12 dicembre 2007 ha altresì autorizzato la ricorrente al cambio di destinazione d'uso da locale espositivo - commerciale a locale industriale per lo svilup

software e tecnologie connesse, della porzione di edificio posta al piano primo (nel progetto ordinario oggetto di concessione edilizia originariamente destinato ad area espositiva commerciale) insistente nel lotto n. 7 del P. di L. Colle del Gelsomino in contrada Pulica, in catasto al foglio 11 part. 513 sub 2. Pertanto, l'edificio, già in origine a prevalente attività industriale, in seguito all'autorizzazione di cambio di destinazione di una porzione di esso, è stato totalmente destinato ad attività artigianale. Alla luce delle superiori circostanze, è quindi evidente la violazione dell'art. 10 della legge n.10/77 e la conseguente illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, atteso che per l'evidente natura dell'edificio destinato ad attività industriale, nessun costo di costruzione può essere preteso. (C.d.S., Sez. V, 19/6/2012, n. 3561)

Tra l'altro, del tutto illogico ed incoerente è il comportamento del comune di Aci Sant'Antonio il quale solo a distanza di oltre undici anni e senza i presupposti di fatto e diritto necessari, ha ritenuto di richiedere il contributo sul costo di costruzione unilateralmente qualificando l'edificio come destinato ad attività commerciali, direzionali e turistiche, mentre come detto, lo stesso, sin dal progetto originario e anche a seguito della variante, ha sempre avuto destinazione industriale.

Nel caso all'attenzione di codesta ecc.ma Corte poi, è pacifico tra le parti che l'importo è stato determinato dal Comune all'atto del rilascio della concessione e successiva variante e che tali importi sono stati integralmente corrisposti, senza alcuna previsione da parte dell'ente di alcun contributo per il costo di costruzione non richiesto nemmeno in sede di variante a conferma della destinazione ad attività artigianale dell'edificio.. In proposito va osservato

che l'articolo 11 della L. 10/1977 recepito dall'art. 1 della legge regionale 71/78 (applicabile *ratione temporis*) stabilisce al primo e secondo comma il contributo di urbanizzazione è corrisposto all'atto del rilascio della concessione salvo scomputo secondo modalità da concordare, mentre il contributo concernente il costo di costruzione, determinato con riferimento alla data del rilascio, può essere corrisposto in corso d'opera secondo determinate modalità e garanzie. Risulta quindi testualmente stabilito che le due tipologie di contributi possono differire solo per le modalità di adempimento, mentre invece coincidono quanto al momento che determina la nascita dell'obbligazione, ancorata, in ambedue i casi, alla data del rilascio della concessione edilizia. Tale conclusione da un lato esclude che possano essere applicate tabelle parametriche diverse da quelle vigenti a quel momento, e esclude altresì la possibilità per la Amministrazione che abbia erroneamente determinato l'ammontare del contributo di richiedere al privato successivamente un importo a titolo di conguaglio. In effetti, richiamando il carattere delle controversie *de quibus* di cui è pacificamente riconosciuta la natura paritetica, appare difficilmente sostenibile che la Amministrazione, in sede di autotutela, possa richiedere a conguaglio somme da essa erroneamente pretese nel momento in cui l'Amministrazione stessa procede a determinare il *quantum* della obbligazione a carico del privato. In linea generale va infatti riconosciuto che l'esercizio dell'autotutela in vicende di questo tipo ha ad oggetto non tanto la legittimità degli atti, quanto il rapporto di credito e debito derivante dalla applicazione di una determinata normativa, non può risultare condizionato dalle disposizioni di carattere civilistico che disciplinano

il sorgere modificarsi ed estinguersi dei reciproci diritti ed obblighi. Se infatti è esatto che in tali vicende l'Amministrazione, pur rimanendo depositaria di pubblici interessi, interviene tuttavia senza esercitare poteri autoritativi, ma alla stessa stregua di un soggetto privato, ne consegue che anche la classica autotutela amministrativa può trovare cittadinanza solo compatibilmente con il regime paritetico nel quale l'Amministrazione stessa opera. Tale principio risulta già sostanzialmente riconoscibile nella giurisprudenza attuale in materia di ripetizione di somme corrisposte erroneamente a pubblici dipendenti. La affermazione che in tal caso l'interesse pubblico è *in re ipsa* e che non occorre alcuna specifica motivazione corrisponde in realtà al principio civilistico che, all'art. 2033 c.c., disciplina l'indebito oggettivo (cfr., in questo senso, C.d.S., VI, 10.2.1999, n. 120; C.d.S., VI, 20.2.2002, n. 1045; C.d.S., V, 14.5.2003, n. 2560; C.d.S., V, 23.3.2004, n. 1535; C.d.S., 23.11.2004, n. 7680). Nel caso di specie la situazione appare rovesciata in quanto l'Amministrazione non ha erroneamente corrisposto una somma superiore rispetto a quanto era tenuta a versare, bensì ha richiesto, per ben due volte, una somma inferiore rispetto a quanto essa sostiene aveva il potere di esigere. Applicando a questa fattispecie i canoni civilistici si premette innanzitutto che ai sensi del citato articolo 11 della legge 10/1977 la determinazione dell'obbligazione pecuniaria era a carico esclusivamente dell'Amministrazione creditrice. Si premette altresì che l'Amministrazione, ha tuttavia unilateralmente determinato l'importo che poi è stato richiesto al privato e da questi integralmente soddisfatto nelle due occasioni della concessione edilizia e successiva variante. Sul piano strettamente civilistico il pagamento rappresenta peraltro la modalità principale

di estinzione delle obbligazioni, salva la possibile rilevanza ostativa di
causa di violenza, dolo o errore. Escluse le prime due categorie, l'unica che
ipotesi, potrebbe venire in considerazione è l'errore, la cui disciplina, per
così come enucleabile dagli artt. 1427 e segg. del codice civile,
sembrerebbe attagliarsi alla posizione dell'Amministrazione in veste
creditore. L'errore infatti per acquisire rilevanza in tema di adempimento
obbligazioni dovrebbe rivestire i caratteri della essenzialità e
riconoscibilità. Quanto alla riconoscibilità (art. 1431 c.c.), è lecito dubitare
della ricorrenza di tale carattere considerando che la determinazione
contenuto dell'obbligazione incombe all'Amministrazione ed in particolare
all'ente locale territoriale che istituzionalmente provvede alla disciplina
criteri generali ed all'applicazione concreta dei medesimi alle singole
fattispecie. In tale situazione, salvo casi macroscopici di evidenza *ictu*
non ricorrenti nella fattispecie in esame, è difficile ipotizzare che l'eventuale
errore dell'Amministrazione sia riconoscibile dal privato il quale, de
naturalmente, viene indotto a prestare affidamento alla correttezza
dell'autoliquidazione del proprio credito da parte della
dell'Amministrazione creditrice. Infine, non va dimenticato
giurisprudenza, sia civile che amministrativa, sottolinea come in genere
riconoscibilità dell'errore deve essere oggettiva e quindi percepibile
qualsiasi terzo, il che si verifica quando l'errore cada sulla esistenza di
La riconoscibilità non potrebbe invece avere carattere soggettivo e riferirsi
errori di valutazione o di apprezzamento (sia di fatti che della portata
giuridiche) perché ciò implicherebbe valutazioni soggettive non obiettive

percepibili da terzi (v. Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1981 n. 180, Cass. 1 marzo 1995 n. 2340, 29 agosto 1996 n. 7626, C.d.S. sez. VI 21 maggio 2001 n. 2807).

Esclusa quindi la rilevanza dell'errore, sia perché non riconoscibile sia perché comunque non essenziale, e sottolineato ancora una volta che la determinazione dell'ammontare dell'obbligazione è posta dalla legge a carico dell'Amministrazione creditrice, ne discende che la medesima rimane vincolata al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l'affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato. Con l'ulteriore conseguenza che se l'obbligato adempie in buona fede l'obbligazione richiestagli, l'esatto adempimento, alla stregua dei principi generali, estingue definitivamente l'obbligazione. (CGA sent. 64/07)

Ancora, l'ordinanza di ingiunzione impugnata è illegittima per violazione dell'art. 34 della L.R. 10 agosto 1985 n. 37, come modificato dall'art. 14 della l. r. 7 giugno 1994 n. 19., che così testualmente dispone: " L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 è determinato con decreto dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno. I Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1 gennaio dell'anno successivo".

La doglianza è certamente fondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri *de quibus* è che la scelta tecnico - discrezionale dell'Amministrazione "*deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell'esborso*

economico da affrontare, potrebbe anche rinunciare al progetto costruttivo ipotizzato “.

Ciò perché l'art. 34 della l.r. 10 agosto 1985 n. 37 obbliga i Comuni ad adeguare annualmente gli oneri di urbanizzazione, ma non li autorizza ad applicare gli stessi retroattivamente a concessioni edilizie già rilasciate e assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti. E' pertanto illegittimo il provvedimento di un Comune con il quale, a seguito dell'adeguamento adegli oneri di urbanizzazione, si procede alla rideterminazione di oneri di urbanizzazione a concessione edilizia già precedentemente rilasciata (in relazione alla quale gli oneri erano stati già liquidati in misura inferiore)”. (C.G.A. Sezione Catania parere n. 392 del 18/07/95 Coop. Ed. Italia c/ Comune di Caltanissetta Catania n.13/2000).

Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazioni successive al rilascio che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, tra l'altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione e il privato, e ciò anche in relazione a quanto dispone l'art. 53 della Costituzione.

Dai principi sopra richiamati, è stato tratto il corollario (valido anche per la problematica degli oneri concessori) della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e/o modalità di calcolo stante l'applicazione del principio tempus regit actum e quindi la irrilevanza, con conseguente ininfluenza delle disposizioni tariffarie sopravvenute (anche se di natura

rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia (C.G. A. 7 agosto 2003 n. 289)

Nella specie il Comune di Aci Sant'Antonio dopo aver adeguato "ora per allora gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione) illegittimamente pretenderebbe il pagamento di una integrazione delle somme già quantificate e versate dal ricorrente, per una concessione edilizia e successiva variante rilasciate in precedenza all'adeguamento degli oneri

Pertanto, il comportamento del comune di Aci Sant'Antonio è palesemente illegittimo poiché per costante giurisprudenza la quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione deve essere determinata in applicazione delle tabelle in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia, con la conseguenza che non è pertanto legittima l'applicazione retroattiva di tabelle approvate successivamente, come avvenuto nel caso de quo, avendo il comune resistente richiesto alla ricorrente di versare la somma di € 68.967,37 a titolo di differenza oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, come ricalcolati in applicazione delle tabelle approvate con la deliberazione C.C. del 9.11.2010 n. 85, addirittura successiva di oltre cinque anni alla comunicazione di fine dei lavori eseguiti in virtù della concessione edilizia n. 2 del 2002 e successiva variante. Sul punto si ribadisce che per costante orientamento giurisprudenziale, è illegittimo l'atto comunale che impone il pagamento di una somma come contributo di urbanizzazione e costo di costruzione, applicando la disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia (Cons. St., V, 8 aprile 1991,

n. 457; Cons. St., V, 22 settembre 1999, n. 1113; Cons. St., V, 26 marzo
n. 1564; T.A.R. Lazio, II, 13 novembre 2002, n.9982; T.A.R. Camp
Napoli, 3 ottobre 2003, n. 13216; T.A.R. Basilicata, 4 marzo 2004,
T.A.R. Sardegna sent. n.75/2013.

8= violazione dell'art. 3 legge 241/90 per assoluta carenza di motivazione

provvedimento impugnato

L'ordinanza di ingiunzione impugnata è altresì illegittima per l'assoluta carenza di motivazione. In particolare il comune di Aci Sant'Antonio ha limitato a richiedere l'importo di € 68.967,37 senza in alcun modo specificare la determinazione della pretesa, le modalità di calcolo della quota riferibile agli oneri di urbanizzazione e quella relativa ai costi di costruzione, le relative sanzioni ed oneri accessori e ciò in violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa nonché del diritto di difesa del cittadino. Pertanto, più che di carenza di motivazione del provvedimento adottato, siamo in presenza di assoluta mancanza di e per difetto di indicazione dei requisiti sopra esposti nonché del prenormativo del potere esercitato, per la mancanza della precisa e descrizione delle inosservanze e della normativa violata dalla con assenza di qualsiasi accertamento diretto a verificare le eventuali inosservanze.

9= violazione della legge 27 gennaio 1977, n. 10, degli artt. 2934 e 2935 del c.c., dell'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 nonché eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - intervenuta l'assoluta carenza di motivazione della pretesa del comune

Ferma restando l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per quanto sopra esposto, la pretesa del comune di Aci Sant'Antonio è comunque estinta per intervenuta prescrizione. Invero, il comune resistente ha agito in violazione della legge 27 gennaio 1977, n. 10, degli artt. 2934 e 2946 cod. civ., nonché in eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, poiché, ove spettanti, il Comune di Aci Sant'Antonio avrebbe dovuto richiedere sia gli oneri d'urbanizzazione che il contributo per il costo di costruzione, al momento stesso del rilascio della concessione edilizia (rilasciata nella specie, il 14.1.2002), per cui è da tale data che la prescrizione comincia a decorrere, con la conseguenza che alla data dell'ordinanza di ingiunzione del 9/7/2013, non avendo il Comune compiuto alcun atto interruttivo, è intervenuta la prescrizione della pretesa avversaria ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del cod. civ. Per costante giurisprudenza, invero, il detto termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia. La disposizione dell'art. 11 della legge n. 10 del 1977, in tema di "Versamento del contributo afferente alla concessione", stabilisce quanto segue: "La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere". Da tale norma si desume, invero, che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto sia per oneri di urbanizzazione che per costi di costruzione, è rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione

dell'entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, agevolmente liquidabile ed esigibile (Consiglio di Stato Sez. IV 6 giugno 2009 n. 2686 - Consiglio di Stato Sez. IV sent. N. 216/09)

Ma vi è di più; come detto, con l'ordinanza di ingiunzione impugnata il comune di Aci Sant' Antonio ha richiesto alla ricorrente l'imposta di cui alla legge n. 48 del 28.11.1981 art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge per le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni e di un giorno in cui è stata commessa la violazione, con conseguente estinzione di ogni pretesa del comune di Aci Sant'Antonio (cfr., tra le altre, T.A.R. Basilicata, 39/4/08 n. 141; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 aprile 2008 n. 647; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 ottobre 2001 n. 150; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 701 e 8 marzo 2012, n. 6000 caso, in via subordinata e senza riconoscimento di debito nè recessi, per i superiori motivi di impugnazione, si evidenzia che ogni pretesa derivante dalla relativa alla C.E. n. 2 del 2002 si è estinta per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, eventualmente le richieste del comune di Aci Sant' Antonio s

dovute limitare all'integrazione del contributo per costi di costruzione per la successiva concessione in variante n. 28/2005 da determinarsi comunque con riferimento alle tabelle in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia

**ISTANZA CAUTELARE PER LA SOSPENSIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è assistito dall'evidenza più che dal *fumus boni juris*. Infatti, le argomentazioni sopra rassegnate sono tali da rendere palese la illegittimità del provvedimento adottato mentre è in re ipsa il danno grave ed irreparabile che deriva alla ricorrente dall' illegittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione. L'istanza cautelare trova altresì fondamento nella circostanza che l'esecuzione dell'illegittimo provvedimento impugnato comporterebbe gravissimi pregiudizi economici per la rilevante somma richiesta, mettendo a rischio l'esistenza della società ricorrente, già in sofferenza per il contingente periodo di crisi economica e finanziaria. Per cui alla luce delle deduzioni svolte e della gravità dell'operato del comune di Acì Sant'Antonio, la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è meritevole di accoglimento in quanto supportata da ragioni di diritto e dai presupposti del *fumus boni juris* e *periculum in mora*.

* * *

In definitiva l'impugnato provvedimento appare illegittimo sotto svariati profili e merita di essere annullato.

P.Q.M.

Si chiede che l'On. le T.A.R., in accoglimento del presente ricorso
accoglimento dell'istanza cautelare con la preliminare e pre-
sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, voglia annullare
provvedimento impugnato.


Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, comprese
onorari di presente giudizio.

Il sottoscritto difensore dichiara che per il presente procedimento è dovuto
contributo unificato di € 650,00

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Concessione edilizia n. 2 del 2002
- 2) provvedimento del 24.7.2003 del Genio Civile
- 3) certificato di collaudo dell'ing. Michele Lanza
- 4) concessione edilizia n.28/05 in variante del 30.8.2005
- 5) autorizzazione del Comune di Aci Sant'Antonio al cambio di destinazione
d'uso
- 6) certificati di agibilità
- 7) ordinanza di ingiunzione impugnata
- 8) copia memoria difensiva della ricorrente prot. 13580 del 8/8/2013

Catania li 18/10/2013




Avv. Giuseppe Pie
Pie

Relazione di notifica: Su istanza della Cati Costruzioni di Sciacca Venero Alfio & Giuseppe snc in persona del legale rappr. p.t. signor Sciacca Vero^{MC} Alfio e dei suoi procuratori e difensori avv. Mario Badalà e avv. Giuseppe Pietro Fieramosca Io sott. Uff. Giud. della corte di Appello di Catania, ho notificato il su esteso atto, conforme all'originale, per averne legale scienza e ad ogni effetto di legge al Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro - tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via Regina Margherita n. 8 Aci Sant'Antonio, ivi a mani

da SIG
GUARRELLA
ANGELO

Mediante affissione di avviso sulla porta di es-
ecuzione e deposito in Comune della Copia Comunale
art. 140 C. P. C. e di deposito in Comune del
destinatario, né persona che non sia ed-
dotta dal C. C. S. né di un ufficio postale che
abbia accettato di ricevere l'atto ed inviarlo
per telex con raccomandata con ricevuta di ritorno

Atto
21-10-2013





COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Prot. 18128

del 14 NOV. 2013

Al Responsabile Ufficio Contenzioso

Oggetto: costituzione in giudizio ricorso giurisdizionale CA.TI Costruzioni di Sciacca Venero Alfio e Giuseppe snc

In riferimento al ricorso presentato dalla società Ca. ti costruzioni di Sciacca Venero Alfio e Giuseppe snc , pervenuto al protocollo di questo Ente in data 21 ottobre 2013 prot. n. 17998, con la presente si comunica che esaminati gli atti di questo Ufficio è necessario costituirsi in giudizio per difendere le ragioni di questo Ente.

Acì Sant'Antonio,

[14 NOV. 2013

Il Dirigente UTC
Architetto Giovanna Gurreri



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Prot. 19729

del 14 NOV. 2013

Al Responsabile Ufficio Contenzioso

Oggetto: costituzione in giudizio ricorso giurisdizionale CA.TI Costruzioni di Sciacca Venero Alfio e Giuseppe snc

In riferimento al ricorso presentato dalla società Ca. ti costruzioni di Sciacca Venero Alfio e Giuseppe snc , pervenuto al protocollo di questo Ente in data 21 ottobre 2013 prot. n. 17998, con la presente si comunica che esaminati gli atti di questo Ufficio è necessario costituirsi in giudizio per difendere le ragioni di questo Ente.

Acì Sant'Antonio,

[14 NOV. 2013

Il Dirigente UTC
Architetto Giovanna Gurreri

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:


Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore *Fabrevel*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data.....

09/11/2013

IL CAPO SETTORE



Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data.....

IL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s..... denominato.....

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....


DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n..... Euro.....

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data.....

IL RESPONSABILE





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, in conforme attestazione del Museo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi da _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1 L.R. 44/91);